



COMUNE DI MODENA

N. 377/2021 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 27/07/2021

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVANNA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente in videoconferenza
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente in videoconferenza
BORTOLAMASI ANDREA		Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 377

ATTO DI ACCORDO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LO SPOSTAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA N° 3 (SSE) DI ALIMENTAZIONE LINEA FILOVIARIA E RELATIVI IMPIANTI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all'art. 15 della LR 47/1978, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ha abrogato e sostituito integralmente sia la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 sia la legge regionale 3 luglio 1998 n. 19, fatto salvo quanto previsto, dall'articolo 3 "adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e conclusione dei procedimenti in corso" e dall'articolo 4 "attuazione degli strumenti urbanistici vigenti", per la disciplina della fase transitoria sino alla approvazione del PUG;
- che l'articolo 3 della nuova Legge Urbanistica Regionale, al fine di assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni approvate, fissa per i comuni, l'obbligo di avviare e completare il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro termini perentori;
- che in particolare, l'articolo 3 della Legge Urbanistica Regionale dispone, per i Comuni (tra questi, il Comune di Modena) dotati degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 20/2000, prevede un periodo transitorio, funzionale alla elaborazione e alla approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), periodo che si articola in due fasi: una prima fase di tre anni, che si concluderà il 1 gennaio 2021, entro la quale dovrà essere formalmente avviato il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente; una seconda fase di ulteriori due anni, che si concluderà il 01 gennaio 2023, entro la quale il Piano Urbanistico Generale (PUG) dovrà essere approvato;
- che la Legge Regionale n. 3 del 2020 ha prorogato i termini predetti rispettivamente al 1/1/2022 e al 1/1/2024, modificando pertanto il termine previsto per l'assunzione della proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e il termine per completare il processo di approvazione del PUG nonchè il termine entro il quale gli accordi operativi e gli altri strumenti attuativi consentiti nel periodo transitorio devono pervenire alla loro stipula o approvazione e al relativo convenzionamento;
- che il Comune di Modena ha avviato l'elaborazione della variante generale diretta al rinnovo complessivo degli strumenti di pianificazione e all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 24/2017;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottato, ai sensi degli art. 22 comma 1, lettera b), art. 31 comma 4 e art. 35 della Legge Regionale 20/2000, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), in variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico edilizio (RUE), inerente l'intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto denominato "Ex Sede

AMCM- Parco della creatività”;

- che con deliberazione n. 42 del 04/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), in variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico edilizio (RUE), inerente l'intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto denominato “Ex Sede AMCM- Parco della creatività”, in uno con il testo del relativo contratto di partenariato con valenza di convenzione urbanistica;
- che, pertanto, la disciplina dei rapporti inerenti la attuazione degli interventi previsti dal PRU è contenuta nel Contratto di partenariato, con valenza di convenzione urbanistica;
- che il suddetto Contratto di partenariato pubblico privato nonché convenzione urbanistica per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana del comparto denominato "Ex Sede AMCM", è stato stipulato in data 01 agosto 2019 tra il Comune e il RTI con atto rep. 284107 racc. 49163, rogato a ministero Paolo Vincenzi, Notaio, registrato a Modena in data 06 agosto 2019 al n. 6159, e trascritto in Modena in data 06 agosto 2019 al n. 16574 particolare;
- che successivamente in data 02 agosto 2019 tra il Comune e il RTI, rogato a ministero dott. Palo Vincenzi Notaio, registrato in Modena in data 07 agosto 2019 al n. 6396 e annotato in Modena in data 19 agosto 2019 al n. 3583 particolare, è stato stipulato l'Atto di avveramento di condizione rep. n. 284111 racc. 49167;
- che infine in data 16/10/2020, tra il Comune di Modena, la Società Parco Creatività Spa e il Consorzio stabile Coseam Italia Spa, con atto rep. 28.6706, raccolta 50.904, rogato a ministero Notaio Paolo Vincenzi, registrato a Modena in data 22/10/2020 n. 24188, serie 1T e trascritto a Modena il 23/10/2020 al RG. 26289 e al RP 17715, è stato stipulato l'Addendum al contratto di partenariato pubblico privato sopracitato, ai sensi dell'art. 175 del Codice dei Contratti;

Considerato:

- che tra le Opere pubbliche oggetto di realizzazione e disciplinata dal sopracitato contratto di Partenariato Pubblico Privata (PPP), rientra anche lo spostamento della sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti;
- che i lavori per la realizzazione delle opere civili, ovvero il manufatto in cemento armato (cabina) e la demolizione della precedente sottostazione elettrica saranno effettuati dall'Operatore Economico (società Parco Creatività spa), mentre l'allestimento e la fornitura degli apparati elettronici contenuti all'interno della cabina, della parte filoviaria, saranno a carico dell'Agenzia per la mobilità e il Trasporto pubblico Locale di Modena Spa (in seguito aMo) e gli allacciamenti a carico di Hera Spa (in seguito Hera);
- che aMo, in particolare, si impegna a presentare il progetto esecutivo del suddetto manufatto e ad acquisire il Nulla Osta Tecnico all'approvazione del Progetto stesso da parte del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili (M.I.M.S. -Ufficio Speciale trasporti ad impianti fissi, Sezione di Bologna - USTIF);
- che la nuova "Sottostazione elettrica aMo", verrà realizzata su area di proprietà comunale, identificata catastalmente al foglio 158, mappale 536, acquisita con atto stipulato in data 24/11/2020 a ministero Notaio Vincenzi in rep. 286970/51087, regolarmente registrato e trascritto;

- che l'intervento consisterà nella realizzazione della nuova sottostazione elettrica completa di tutti gli apparati ed allacciamenti e della successiva modifica dell'alimentazione dei tracciati al fine di garantire il corretto e continuativo esercizio dei filobus presenti sul tracciato;

Valutato:

- che l'art. 11 della Legge 241/1990 consente all'amministrazione precedente, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati, di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;

- che l'art. 15 della Legge 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11;

Considerato inoltre:

- che sussistano pertanto le condizioni per la conclusione di Atto di Accordo ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 tra Comune di Modena ed aMO avente ad oggetto principale la determinazione del contenuto e l'assunzione dei rispettivi impegni individuati come funzionali all'attuazione dell'intervento per lo spostamento della sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti;

- che le parti, a conclusione del procedimento avviato e recependo gli esiti del confronto e delle condivisioni di cui ai punti precedenti, hanno predisposto e condiviso un schema di Atto di Accordo ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241;

- che pertanto, l'Atto di Accordo ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta completo e definisce le forme di collaborazione tra il Comune, ed aMO, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per l'attuazione dell'intervento relativo allo spostamento della sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti;

Considerato infine:

- che le parti, assieme all'Operatore Economico Parco Creatività S.p.A., si impegnano a perseguire lo scopo comune consistente nella elaborazione, redazione, progettazione, realizzazione e sviluppo della nuova "sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti" dovuta allo spostamento dall'attuale posizione nel comparto EX AMCM;

- che aMo svolgerà la funzione di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi di studio e progettazione degli interventi indicati e per l'affidamento dei lavori: "Allestimento sottostazione elettrica n° 3 (SSE 3) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti: fornitura e posa apparati elettrici";

- che l'Atto di Accordo, in sintesi, formalizza gli impegni rispettivamente assunti dalle parti, per il più efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi prefissati, per permettere l'attuazione dell'intervento e la ripartizione delle spese tra il Comune di Modena, aMo ed Hera, oltre alla Società Parco Creatività Spa, specificando gli impegni ed obblighi di ciascuna Parte;

Ritenuto pertanto di doverlo approvare;

Su proposta del responsabile del procedimento;

Richiamati:

- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
- la L.R. 24/2017
- L.R. 20/2000
- Legge 241/90;

Vista la disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019 di attribuzioni e definizione degli incarichi dirigenziali conferiti all'ing. Maria Sergio per il Settore Pianificazione e sostenibilità urbana;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare l'Atto di Accordo ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra Comune di Modena e l'Agenzia per la mobilità e il TPL di Modena Spa – aMO con sede legale in Modena via Sant'Anna n. 210, avente ad oggetto principale la determinazione del contenuto e l'assunzione dei rispettivi impegni individuati come funzionali all'attuazione dell'intervento per lo spostamento della sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti;

- di dare atto:

2) che la gestione del procedimento relativo alla stipula del suddetto atto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto compete al Settore Pianificazione e sostenibilità Urbana;

3) di prevedere, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 15 della L.241/90, che i firmatari delegati dalle Parti sigleranno l'Atto di Accordo, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità dello stesso;

4) di autorizzare la Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, in sede di stipula, ad apportare modifiche all'Atto che non incidono sulla natura sostanziale dell'atto;

5) di dare atto infine che, si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Data l'urgenza di procedere con la sottoscrizione dell'Accordo per consentire al soggetto attuatore l'avvio dell'intervento;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

ACCORDO
AI SENSI DELL 'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90
Realizzazione "Cabina elettrica aMo"

Comune di Modena, con sede in 41121 Modena MO alla piazza Grande 16, codice fiscale e partita iva 00221940364, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.modena@cert.comune.modena.it, agente in persona del Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____, del Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana ing. _____, nata a _____ il _____, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'Ente che rappresentano, autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in virtù di determinazione del Direttore Generale, dirigente responsabile del procedimento di attuazione del Contratto, numero _____ in data _____ nonché dei rispettivi atti di nomina e di incarico conferiti dal Sindaco del Comune di Modena dott. Gian Carlo Muzzarelli con atto P.G. _____ per quanto attiene il Direttore Generale, con atto _____ P.G. _____ per quanto attiene la Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, atti da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune*", da una prima parte,

e

Agenzia per la mobilità e il TPL di Modena S.p.A. (aMo), con sede legale in 41123 Modena alla via Strada Sant'Anna 210 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e partita IVA 02727930360, posta elettronica certificata - PEC amo.mo@legalmail.it in persona del Direttore Arch. Alessandro Di Loreto, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "*aMo*", da una terza parte,

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottato, ai sensi degli art. 22 comma 1, lettera b), art. 31 comma 4 e art. 35 della Legge Regionale 20/2000, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU), in variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico edilizio (RUE), inerente l'intervento di

riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto denominato "Ex Sede AMCM- Parco della creatività";

2. con deliberazione n. 42 del 04/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale **ha approvato, il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU)**, in variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico edilizio (RUE), inerente l'intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto denominato "**Ex Sede AMCM- Parco della creatività**", in uno con il testo del relativo contratto di partenariato con valenza di convenzione urbanistica;
3. che, pertanto, la disciplina dei rapporti inerenti la attuazione degli interventi previsti dal PRU è contenuta nel Contratto di partenariato, con valenza di convenzione urbanistica, il cui testo è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/04/2019;
4. il **Contratto di partenariato pubblico privato** ai sensi dell'articolo 180 e dell'articolo 3 comma 1 lettera eee) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a valere anche quale atto di accordo ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 marzo 2000 n. 20, dell'articolo 61 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (CIG 6800424F66; CUP D96G16001360005), nonché quale convenzione urbanistica per l'attuazione di programma di riqualificazione urbana del comparto denominato "Ex Sede AMCM", è stato stipulato in data 01 agosto 2019 tra il Comune e il RTI con atto rep. 284107 racc. 49163, rogato a ministero Paolo Vincenzi, Notaio, registrato a Modena in data 06 agosto 2019 al n. 6159, e trascritto in Modena in data 06 agosto 2019 al n. 16574 particolare (nel seguito "Contratto");
5. l'**Atto di avveramento di condizione** rep. n. 284111 racc. 49167 è stato stipulato in data 02 agosto 2019 tra il Comune e il RTI, rogato a ministero dott. Palo Vincenzi Notaio, registrato in Modena in data 07 agosto 2019 al n. 6396 e annotato in Modena in data 19 agosto 2019 al n. 3583 particolare (nel seguito "Avveramento");
6. l'**Addendum al contratto di partenariato pubblico privato** sopracitato, recante modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia, ai sensi dell'art. 175 del Codice dei Contratti, è stato stipulato in data 16/10/2020, tra il Comune di

Modena, la Società Parco Creatività Spa e il Consorzio stabile Coseam Italia Spa, con atto rep.28.6706, raccolta 50.904, rogato a ministero Notaio Paolo Vincenzi, registrato a Modena in data 22/10/2020 n. 24188, serie 1T e trascritto a Modena il 23/10/2020 al RG. 26289 e al RP 17715;

PREMESSO INOLTRE CHE:

7. l'art. 2 "**Definizioni**", del Contratto di partenariato pubblico privato, "Opere pubbliche indica fra i lavori, facenti parte dell'Opera, individuati negli elaborati dell'Offerta mediante le seguenti denominazioni, afferenti beni in proprietà pubblica e destinati a permanere in proprietà pubblica anche successivamente alla esecuzione dell'intervento: (i) spostamento della sottostazione elettrica n. 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti; (ii) realizzazione di una palestra per le scuole superiori e di una parte dei posti auto su un lotto di superficie pari a mq. 2.150 (duemilacentocinquanta); (iii) parcheggi pubblici in seminterrato e a raso sui fronti stradali; (iv) realizzazione urbanizzazioni del comparto ad eccezione delle pertinenze delle funzioni private; (v) riordino dei tratti stradali in corrispondenza dei confini del comparto sul viale Buon Pastore, via Carlo Sigonio e via Antonio Peretti; (vi) hub intermodale bus-biciclette all'ingresso dell'area su viale Sigonio; (vii) riqualificazione e realizzazione di quattro piazze e degli spazi pubblici in generale; (viii) verde pubblico e arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili; (ix) spostamento canale Pradella";
8. l'Art.3 "**Oggetto del Contratto. Principali obbligazioni dell'Operatore Economico. Principali obbligazioni del Comune**" del Contratto di partenariato pubblico privato disciplina, tra le altre, che l'Operatore Economico (Società Parco creatività Spa) si obbliga ad elaborare e redigere a propria cura e spese il progetto esecutivo inerente le opere pubbliche : al "3.1.2, Sulla base del e sviluppando il Progetto di fattibilità tecnico economica, in conformità all'Offerta, alle Integrazioni, ai Documenti Progettuali e ai Documenti Contrattuali, la elaborazione e la redazione, a cura e spese dell'Operatore Economico, del Progetto Esecutivo inerente le Opere Pubbliche (anche in più Lotti) nonché del Progetto Opere Pubblica Utilità (anche in più stralci funzionali successivi) inerente gli Immobili da trasferire nella proprietà dell'Operatore Economico da parte del Comune, Progetto Opere Pubblica Utilità che dovrà contenere gli elaborati funzionali e sufficienti al rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione dei singoli interventi in ragione della rispettiva categoria. 3.1.3 Una volta che i Progetti di cui al capoverso 3.1.2 siano stati approvati e autorizzati, anche ai

sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 21 gennaio 2004 n. 42, e l'Opera sia stata localizzata urbanisticamente dal PRU in variante al POC, la realizzazione e la ultimazione, nel rispetto della scansione e dell'ordine cronologico definito in Contratto, esclusivamente a cura dell'Operatore Economico e integralmente a sue spese, della totalità degli interventi che compongono l'Opera oggetto del Progetto Esecutivo, del Progetto Opere Pubblica Utilità e comunque del PRU, a fronte della controprestazione, omnicomprensiva e insuscettibile di revisione salvo sopravvenute disposizioni di legge, di cui al successivo comma 3.2, posta a carico del Comune;

9. a titolo di controprestazione per la realizzazione delle Opere Pubbliche, all'Operatore Economico è dovuto, nei termini, secondo le modalità e in ragione del maturare dei presupposti di cui al Contratto di partenariato pubblico privato suddetto, il pagamento di un corrispettivo, omnicomprensivo e insuscettibile, fatte salve le disposizioni di legge, di qualsivoglia revisione o modifica in aumento;
10. l'Operatore Economico, tra le altre, ai sensi dell'art.3.3, per l'attuazione dell'opera pubblica, dovrà rispettare i termini finali del contratto e ciascun termine intermedio: "[...]Nella realizzazione delle Opere Pubbliche, l'Operatore Economico dovrà rispettare sia il termine finale, sia ciascun termine intermedio indicato per la realizzazione di ciascuna Opera Pubblica dal medesimo Cronoprogramma";
11. i lavori oggetto di Contratto, per quanto attiene le Opere Pubbliche, potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e nel rispetto di quanto dichiarato in sede di Offerta;
12. l'Operatore Economico provvederà alla redazione del Progetto Esecutivo delle Opere Pubbliche nonché ad acquisire la relativa verifica preventiva della progettazione ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche e relativi regolamenti;
13. l'Operatore Economico, nella fase di redazione del Progetto Esecutivo, dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta comunque denominati prodromici alla realizzazione delle Opere Pubbliche, sostenendo gli oneri derivanti dalle attività e dai procedimenti necessari a recepire le richieste, le prescrizioni e le variazioni provenienti dagli enti competenti. Resta inteso che, nell'ambito della attività di

progettazione, l'Operatore Economico avrà la facoltà di sottoporre al Comune le modifiche, varianti o integrazioni, rispetto ai Documenti Progettuali, ritenute necessarie o opportune per la migliore funzionalità delle Opere Pubbliche. Tali modifiche o integrazioni potranno essere inserite dall'Operatore Economico nel Progetto Esecutivo, a propria cura e spese, esclusivamente a seguito dell'approvazione da parte del Comune;

14. il Comune resta comunque estraneo a tutti i rapporti dell'Operatore Economico con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo che i soggetti che eseguiranno, a qualsiasi titolo, i Lavori inerenti le Opere Pubbliche dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della normativa che disciplina l'esecuzione di contratti pubblici;
15. le Opere Pubbliche dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini stabiliti nel Cronoprogramma, decorrenti dalla data di inizio lavori e aventi termine con la data di emissione del certificato di fine lavori;
16. come da art. 7 *"Consegna delle Aree. Inizio dei lavori. Esecuzione dei lavori"* del contratto di PPP : *"7.4 All'Operatore Economico possono essere affidati in via diretta i lavori complementari o i lavori supplementari afferenti le Opere Pubbliche non figuranti negli originari Documenti di Progettazione e Progetto Esecutivo, nei casi e modi stabiliti dal Codice. Ove l'Operatore Economico comunichi di essere in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari o dei lavori supplementari, ovvero il Comune accetti di sopportarne i costi, l'Operatore Economico, nel termine concordato tra le Parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori";*
17. per quanto attiene le Opere Pubbliche, le funzioni di Direttore dei Lavori saranno assolte da professionista incaricato dal Comune;
18. per quanto attiene le Opere Pubbliche, l'Operatore Economico e il Direttore dei Lavori (DL) saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Comune mediante il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dall'organo di alta vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei Lavori, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive e nei casi di legge;

19. come disciplinato dall'art. 7.8 del Contratto, tra le altre, "Prove e collaudo delle Opere Pubbliche:

7.8.1, L'Operatore Economico, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma.

7.8.2, Il Comune provvede alla nomina dell'Organo di Collaudo (statico, impiantistico e tecnico-amministrativo) nel rispetto di quanto previsto dal Contratto nonché di quanto previsto dall'art. 102 del Codice e dall'art. 216 del Regolamento.

7.8.3, L'Operatore Economico comunicherà per iscritto all'Organo di Collaudo e al Responsabile del procedimento le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale.

7.8.4, I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (statico, impiantistico e tecnico- amministrativo), ivi compresi i compensi spettanti ai componenti dell'Organo di collaudo, saranno a carico dell'Operatore Economico, che provvederà al rimborso in favore del Comune per la quota dei predetti costi e oneri da esso comunque sostenuta.

7.8.5, Le operazioni di collaudo dovranno concludersi con l'emissione del relativo certificato, entro il termine indicato dal Cronoprogramma.

7.8.6, Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, l'Operatore Economico si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente e accollandosi le spese per eventuali prove sui materiali, sugli impianti o prove di carico.

7.8.7, Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio; decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Comune, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 codice civile, l'Operatore Economico risponderà per la difformità ed i vizi delle Opere Pubbliche, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo";

20. ai sensi dell'art. 10 - "Assicurazioni", del Contratto, l'Operatore Economico dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 codice civile, le seguenti polizze assicurative:

"10.1.1 Prima della consegna delle Aree, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR - Contractor All Risks") secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, valida per tutta la durata della costruzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore delle Opere Pubbliche, comprensivo di oneri per la progettazione e ogni altra spesa connessa e rientrante nel quadro economico. [...]"

CONSIDERATO:

- 21.che tra le Opere pubbliche oggetto di realizzazione, rientra anche **lo spostamento della sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti;**
- 22.che i lavori per la realizzazione delle opere civili, ovvero il manufatto in cemento armato (cabina) e la demolizione della precedente sottostazione elettrica saranno effettuati dall'Operatore Economico (società Parco Creatività spa), mentre l'allestimento e la fornitura degli apparati elettronici contenuti all'interno della cabina, della parte filoviaria, saranno a carico di aMo e gli allacciamenti a carico di Hera;
- 23.che aMo, in particolare, si impegna a presentare il progetto esecutivo del suddetto manufatto **e ad acquisire il Nulla Osta Tecnico all'approvazione del Progetto stesso da parte del MIMS (Ufficio Speciale trasporti impianti fissi di Bologna - USTIF).**
- 24.che la nuova "Sottostazione elettrica aMo", verrà realizzata su area di proprietà comunale, identificata catastalmente al **foglio 158, mappale 536**, acquisita con atto stipulato in data 24/11/2020 a ministero Notaio Vincenzi in rep. 286970/51087, regolarmente registrato e trascritto;
- 25.che l'intervento consisterà nella realizzazione della nuova sottostazione elettrica completa di tutti gli apparati ed allacciamenti e della successiva modifica dell'alimentazione dei tracciati al fine di garantire il corretto e continuativo esercizio dei filobus presenti sul tracciato;

CONSIDERATO INOLTRE

- 26.che mediante il seguente accordo, le parti, assieme all'Operatore Economico Parco Creatività S.p.A., si impegnano a perseguire lo scopo comune consistente nella elaborazione, redazione, progettazione, realizzazione e sviluppo della nuova "sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti" dovuta allo spostamento dall'attuale posizione nel comparto EX AMCM;
- 27.che aMo, società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art.19, comma 3 della L.R. 30/98, ha per oggetto, tra l'altro, *"La progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari quali, a mero titolo esemplificativo, i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie d'informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi"* ed ancora *"la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo: reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate."*;
- 29.che l'Operatore Economico si obbliga a realizzare e collaudare il manufatto in cemento armato (cabina) entro 120 giorni dalla data di consegna dell'area oggetto di intervento, nonché del progetto esecutivo e del Nulla Osta USTIF;
- 30.che **aMo svolgerà la funzione di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs 50/2016** per l'affidamento dei servizi di studio e progettazione degli interventi indicati e per l'affidamento dei lavori: "Allestimento sottostazione elettrica n° 3 (SSE 3) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti: fornitura e posa apparati elettrici",
- 31.Ritenuto opportuno regolamentare tra le Parti, attraverso la stipula di un apposito accordo, i rispettivi compiti e funzioni per permettere l'attuazione dell'intervento e la ripartizione delle spese tra il Comune di Modena, **aMo** ed Hera, oltre alla Società Parco Creatività Spa, specificando gli impegni ed obblighi di ciascuna Parte;

VALUTATO:

- 32.che le Parti, a conclusione del procedimento avviato e recependo gli esiti del confronto e delle condivisioni di cui ai punti precedenti, hanno predisposto la

traccia preliminare di un Atto di Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 nonché i relativi allegati,

33. il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11;

34. che sussistono pertanto le condizioni per la conclusione di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 tra aMo, Hera e il Comune di Modena;

***tutto ciò premesso e ritenuto in uno con il contenuto degli atti richiamati, che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
si conviene e si stipula quanto segue***

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si devono intendere quindi integralmente riportati.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini di questo **Accordo**, si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art. 2 - "Definizioni" del Contratto di partenariato pubblico privato stipulato in data 01 agosto 2019 tra il Comune e il RTI con atto rep. 284107 racc. 49163 rogato a ministero Paolo Vincenzi, Notaio, registrato a Modena in data 06 agosto 2019 al n. 6159, trasmesso in Modena in data 06 agosto 2019 al n. 16574 particolare, integrato con l'Addendum, stipulato in data 16/10/2020, tra il Comune di Modena, la Società Parco Creatività Spa e il Consorzio stabile Coseam Italia Spa, con atto rep.28.6706, raccolta 50.904, rogato a ministero Notaio Paolo Vincenzi, registrato a Modena in data 22/10/2020 n. 24188, serie 1T e trascritto a Modena il 23/10/2020 al RG. 26289 e al RP 17715.

Articolo 3 - Finalità ed Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è la regolamentazione tra le Parti dei rispettivi compiti e funzioni per permettere la realizzazione dell'intervento. Le parti si impegnano a perseguire lo scopo comune consistente nella elaborazione, redazione, progettazione, realizzazione e sviluppo della nuova "**sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti**".

In particolare, aMo si impegna a presentare il progetto esecutivo del suddetto manufatto e ad acquisire il Nulla Osta Tecnico all'approvazione del Progetto da parte di USTIF Bologna. la cui realizzazione, come più volte citato in premessa, compete esclusivamente all'Operatore Economico (società Parco Creatività spa) unitamente ad HERA per ciò che concerne gli allacciamenti.

L'Operatore Economico, si impegna in particolare a realizzare e collaudare il manufatto in cemento armato (cabina) entro 120 giorni dalla data di consegna dell'area oggetto di intervento, del progetto esecutivo e del Nulla Osta USTIF;

aMo svolgerà la funzione di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi di studio e progettazione degli interventi indicati e per l'affidamento dei lavori: "Allestimento sottostazione elettrica n° 3 (SSE) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti: fornitura e posa apparati elettrici";

La nuova "Cabina elettrica aMo", verrà realizzata su una porzione di area di proprietà comunale, identificata catastalmente al **foglio 158, mappale 536**, acquisita con atto stipulato in data 24/11/2020 a ministero Notaio Vincenzi in rep. 286970/51087, regolarmente registrato e trascritto.

Le aree di proprietà comunale verranno messe a disposizione **dell'Operatore Economico che realizza il manufatto in cemento armato (cabina)**, tramite verbale di consegna del Servizio Patrimonio. La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, resta a carico del soggetto attuatore fino all'approvazione del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte del Comune. Il soggetto attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.

L'intervento consisterà nella realizzazione della nuova "**sottostazione elettrica n° 3 ("SSE") di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti**" completa di tutti gli apparati ed allacciamenti, e della successiva modifica dell'alimentazione

dei tracciati al fine di garantire il corretto e continuativo esercizio dei filobus presenti sul tracciato.

I lavori per la realizzazione delle opere civili, ovvero il manufatto in cemento armato (cabina) e la demolizione della precedente sottostazione elettrica sono effettuati da Società Parco Creatività Spa (operatore economico) mentre l'allestimento e la fornitura degli apparati elettronici contenuti all'interno della cabina, della parte filoviaria, sono a carico di aMo; gli allacciamenti a carico di Hera.

Le parti, dichiarano di ben conoscere gli obiettivi strategici, urbanistici, edilizi, sociali individuati dal Comune, mediante gli atti di cui alla sopra estesa premessa, nell'ambito e in attuazione del quadro normativo regionale, obiettivi che dichiarano di condividere e che si impegnano a perseguire e attuare, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità. In tale contesto e sempre nei limiti delle rispettive responsabilità e competenze, le Parti si impegnano ad operare attivamente con il Comune, e il Comune a propria volta si impegna, per dare vita, instaurare e condurre un leale rapporto di collaborazione, secondo i contenuti definiti dal presente Atto di Accordo.

Articolo 4 - Costi della realizzazione della nuova cabina elettrica aMo

Le parti concordano che i costi per la realizzazione del manufatto, **stimati in euro 978.958 IVA esclusa** come da elaborato "_____ ", allegato al **"Progetto esecutivo dello spostamento della cabina SSE n. 3 opere civili e allestimento impianti"** saranno ripartiti come di seguito in estrema sintesi riportati:

Importo lavori edili, compresi oneri sicurezza	€ 184.562,51
Importo impianti e lavori adeguamento TE, compresi oneri sicurezza	€ 649.456,84
TOTALE LAVORI IVA esclusa	€ 834.019,35
Spese tecniche lavori edili SSE	€ 18.000,00
Spese tecniche allestimento impianti SSE	€ 37.000,00
Allacciamenti	€ 25.000,00
Imprevisti	€ 62.480,65
Indagini preventive e accatastamenti	€ 3.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IVA esclusa	€ 145.980,65
TOTALE GENERALE IVA esclusa	€ 980.000,00

I costi stimati per la realizzazione dell'intera opera (oneri fiscali esclusi) saranno così suddivisi:

parti	importo lavori in euro
Soggetto Attuatore	€ 240.000,00
aMO quota allacciamenti	€ 25.000,00
aMo	€ 715.000,00
Totale importo in euro IVA esclusa	€ 980.000,00

Articolo 5 - Modalità di sottoscrizione

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 11 L. n. 241/1990, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente atto, costituito da n. 14 pagine e redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.

Articolo 6 – Cronoprogramma attuativo e Durata dell’Accordo

Il manufatto in cemento armato (cabina) dovrà essere realizzato e collaudato dall'Operatore Economico entro 120 giorni dalla data di consegna dell'area oggetto di intervento, del progetto esecutivo e del Nulla Osta USTIF;

Gli impianti elettrici di SSE dovranno essere forniti, posati e collaudati, da aMo nel rispetto del seguente cronoprogramma:

Procedura di gara e aggiudicazione	90 giorni
Allestimento SSE: fornitura e posa impiantistica; allacciamenti	210 giorni
HERA	
Collaudo USTIF e attivazione nuova SSE	40 giorni
Totale	340 giorni

Il presente Accordo e i suoi allegati, avranno efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e cesseranno i propri effetti dopo la realizzazione, collaudo e presa in carico del manufatto da parte dell'amministrazione comunale e comunque nel rispetto dei termini e cronoprogramma disciplinati del Contratto di partenariato pubblico privato e relativo addendum.

Articolo 7 - Responsabili del Procedimento e Direzione Lavori

Il Comune di Modena individuerà il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e il Responsabile della Sicurezza del cantiere, relativo alla realizzazione del manufatto in cemento armato della SSE.

aMo individuerà il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e il Responsabile della Sicurezza del cantiere della fornitura e posa in opera dell'impiantistica elettrica della SSE.

Articolo 8 - Risoluzione delle Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti del presente Accordo, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti nell'esecuzione del presente accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Articolo 10 - Allegati

1. Costituisce parte integrante del presente ACCORDO:

- **Progetto esecutivo dello spostamento della cabina SSE n. 3 opere civili e allestimento impianti** (posto agli atti del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana al prot._____)

letto, approvato e sottoscritto a Modena, il _____

Comune di Modena _____

aMo _____



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA**

OGGETTO: ATTO DI ACCORDO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LO SPOSTAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA N° 3 (SSE) DI ALIMENTAZIONE LINEA FILOVIARIA E RELATIVI IMPIANTI . APPROVAZIONE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 2404/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 22/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(SERGIO MARIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ATTO DI ACCORDO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LO SPOSTAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA N° 3 (SSE) DI ALIMENTAZIONE LINEA FILOVIARIA E RELATIVI IMPIANTI . APPROVAZIONE.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 2404/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 22/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ATTO DI ACCORDO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LO SPOSTAMENTO DELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA N° 3 (SSE) DI ALIMENTAZIONE LINEA FILOVIARIA E RELATIVI IMPIANTI . APPROVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 2404/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale